

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCIVOLETTO, VEDOVATO, CARPINELLI,
BARRILE, GIOVANELLI, CORRAO, FALOMI, FIGURELLI,
BUCCIARELLI, LAURICELLA, ROGNONI e BRUNO GANERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1996

Delega al Governo in materia di deducibilità delle spese
sostenute dai contribuenti per abbonamento ai servizi di
trasporto pubblico locale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende offrire un chiaro e significativo strumento di incentivazione a favore dei singoli cittadini contribuenti, all'uso dei mezzi di trasporto collettivo di interesse locale, in ambito urbano od extraurbano, con particolare riguardo per le esigenze dei lavoratori e studenti pendolari.

È ormai questione urgente e allo stesso tempo nota a tutti, quella della mobilità dei cittadini e della vivibilità dei centri urbani a fronte di un continuo incremento del traffico privato, con conseguenti crescenti costi in termini di inquinamento atmosferico, di consumi energetici, di congestionamento della rete stradale e di sinistrosità dei trasporti. Sempre più spesso i cittadini si trovano nell'obbligo di dover affrontare lunghi e onerosi trasferimenti giornalieri, per raggiungere i luoghi di lavoro e di studio che uno sviluppo urbanistico segnato più dalle logiche di sfruttamento del territorio che dalle esigenze delle popolazioni rende più distanti dai luoghi di residenza. Tale disarticolazione del territorio urbano induce un pendolarismo che comporta profondi mutamenti degli stili di vita e costi economici che incidono significativamente sui redditi familiari, particolarmente dei ceti medio-bassi, con oneri che, a nostro avviso, possono essere certamente configurati quali costi per la produzione del reddito delle famiglie dei lavoratori.

Il sistema di tariffazione dei trasporti locali, dopo anni in cui sono prevalsi gli obiettivi di difesa degli interessi degli strati sociali più deboli, attraverso un livello tariffario di tipo assistenziale, non correlato al livello dei costi di produzione del servizio e che ha determinato i gravi *deficit* di gestione accumulati negli ultimi anni, si sta gradatamente parametrando alle esigenze finanziarie delle aziende impegnate nell'erogazione del servizio del trasporto locale.

Tale riequilibrio tariffario, indotto anche dai meccanismi previsti dai provvedimenti di ripiano dei *deficit* delle aziende di trasporto locale, approvati con la legge 30 maggio 1995, n. 204, di conversione del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, comporterà un onere crescente per i cittadini che vorranno avvalersi dei servizi di trasporto collettivo, rinunciando all'uso del mezzo privato, configurandosi di fatto, come un disincentivo all'uso del mezzo pubblico, meno inquinante, più sicuro e più adatto alla mobilità nei centri storici delle nostre città.

Obiettivo del presente disegno di legge è, pertanto, quello di offrire uno strumento di incentivazione dell'uso dei mezzi pubblici che, senza interferire sul livello della tariffazione stabilita, consenta la profittabilità del mezzo collettivo, con indubbi vantaggi sui bilanci familiari dei lavoratori.

Si propone, quindi, con l'articolo unico del presente disegno di legge, di conferire al Governo una delega legislativa, finalizzata ad introdurre agevolazioni fiscali per i contribuenti per le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

In ragione della complessità e delicatezza della materia fiscale, nonché della necessità di procedere ad una puntuale individuazione dei titoli di abbonamento ammessi al beneficio fiscale previsto dal presente disegno di legge, si ritiene opportuno procedere attraverso lo strumento della delega legislativa, prevedendo quali principi e criteri direttivi l'individuazione della periodicità dei titoli di abbonamento ricompresi tra quelli mensili ed annuali, la fissazione di un tetto massimo del beneficio fiscale derivante da tale riconoscimento, nonché il ricorso ad un aggiornamento dell'accisa sulle benzine e sul gasolio per autotrazione, al fine di individuare le risorse finanziarie necessarie

alla copertura del mancato gettito corrispondente alla riconosciuta deducibilità ammessa.

In base ad analisi statistiche sull'insieme degli importi degli abbonamenti mensili ed annuali, sia ordinari che preferenziali, sottoscritti nel corso del 1993, si rileva un costo complessivo di circa 320 miliardi. Rispetto a tale importo, il beneficio fiscale riconosciuto dalla presente legge comporterà un mancato gettito di circa 70 miliardi annui, cui potrà farsi fronte con una modestissima modifica dell'accisa sulle benzine e sul gasolio per autotrazione, rispetto ad un consumo complessivo annuo di carburanti per trazione di circa 32 miliardi di litri, secondo i dati rilevati dal conto nazionale dei trasporti per l'anno 1994, redatto dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Tale

meccanismo di copertura, oltre a comportare un lievissimo intervento sul costo dei carburanti, con effetti del tutto marginali rispetto al prezzo alla pompa, consente di finanziare con entrate derivanti dalla fiscalità sulla mobilità privata, l'incentivazione della mobilità sui mezzi di trasporto pubblico locale.

La rilevanza sociale della questione affrontata dal presente disegno di legge e la indubbia necessità di promuovere sempre più, anche ricorrendo a nuovi e inediti strumenti, l'uso dei trasporti collettivi in una fase di profonda riorganizzazione e razionalizzazione del trasporto locale, ci inducono contestualmente ad avanzare la speranza che il Senato della Repubblica, possa favorevolmente e rapidamente impegnarsi nel suo esame.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Deducibilità delle spese sostenute per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di incentivare l'uso dei mezzi di trasporto collettivo di interesse locale, in ambito urbano ed extraurbano, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso a introdurre agevolazioni fiscali ai contribuenti per le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto urbano ed extraurbano.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione della tipologia degli abbonamenti a validità mensile e annuale;

b) fissazione di un tetto alle agevolazioni fiscali, tale che il beneficio fiscale netto non possa essere superiore al 20 per cento del costo del singolo abbonamento;

c) aumento, corrispettivo alla perdita di gettito fiscale, dell'accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio per autotrazione.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni della data di trasmissione della scadenza medesima.